

***STATISTICHE SULLE DICHIARAZIONI
FISCALI NOVITA' NORMATIVE IRPEF
ANNO D'IMPOSTA 2016***

Persone fisiche

*Persone fisiche titolari di partita IVA**

*Società di persone**

**in allestimento (pubblicazione prevista per il 31 maggio 2018)*

A cura di
*Direzione Studi e Ricerche Economico-Fiscali
Ufficio di Statistica*

Sommario

PERSONE FISICHE

1.	DAL “MODELLO UNICO” AL “MODELLO REDDITI”	3
2.	INTRODUZIONE DEL QUADRO “DI”	3
3.	DETAZZAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ	5
4.	PRESTAZIONI E SERVIZI DI "WELFARE AZIENDALE"	8
5.	NUOVO REGIME PER LAVORATORI “IMPATRIATI”	9
6.	DOPO DI NOI: AGEVOLAZIONI FISCALI PER DISABILI	12
7.	SCHOOL BONUS	13
8.	BONUS MOBILI	13
9.	RISTRUTTURAZIONI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	14
10.	CANONI DI LEASING DI ABITAZIONI PRINCIPALI	14
11.	ACQUISTO ABITAZIONI AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA	15

PERSONE FISICHE

1. DAL “MODELLO UNICO” AL “MODELLO REDDITI”

Dal 2017 il “Modello Unico PF” diventa “Modello Redditi persone fisiche”.

Il cambiamento è dovuto al fatto che la dichiarazione Iva non potrà essere più presentata in forma unificata insieme alla dichiarazione dei redditi.

Il modello Redditi 2017 va presentato esclusivamente per via telematica, autonomamente o affidandosi ad un intermediario.

Il DPCM del 26 luglio 2017 ha prorogato, dal 30 settembre al 31 ottobre, il termine per la presentazione della dichiarazione.

2. INTRODUZIONE DEL QUADRO “DI”

Il Dl 193 del 22 ottobre 2016 ha riscritto la disciplina delle dichiarazioni integrative, modificando l'articolo 2, commi 8 e 8-bis, del DPR 322/1998. Il nuovo comma 8 stabilisce che la dichiarazione (redditi, Irap e sostituto) risulta modificabile, **sia a favore che a sfavore del contribuente**, entro i termini di decadenza dell'azione di accertamento¹.

Nel riquadro “Tipo di dichiarazione” del frontespizio del Modello Redditi 2017 è stata eliminata la casella “*dichiarazione integrativa a favore*”.

Il contribuente che vuole correggere errori o dimenticanze a proprio sfavore, contenuti in dichiarazioni presentate, ora, può:

- integrare, entro il termine di accertamento, la dichiarazione originaria facendo emergere un minor debito (o un maggior credito) da utilizzare in compensazione (articolo 2, comma 8-bis, del D.P.R. n 322/1998);

¹ Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (termine modificato dalla Legge n. 208/2015, intervenuta sugli articoli 43 del D.P.R. n. 600/1973 e 57 del D.P.R. n.633/1972).

- presentare istanza di rimborso entro 48 mesi dal versamento del saldo² della dichiarazione (articolo 38 del D.P.R. n 602/73).

Nel comma 8-bis del citato art. 2 del D.P.R. n. 322/1998 è stabilito che se la dichiarazione integrativa a favore è trasmessa oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, **il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla stessa può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione integrativa.**

Qualora, ad esempio, sia stata presentata nel 2016 la dichiarazione integrativa relativa al 2013, dalla quale emerge un maggior credito, lo stesso potrà essere utilizzato in compensazione dei debiti maturati dal 2017 in avanti.

Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene presentata la dichiarazione integrativa a favore, deve essere indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa, al fine di consentire il controllo del suo corretto utilizzo.

Nel Modello Redditi del 2017 è stato introdotto il **quadro DI - Dichiarazione integrativa**.

Il quadro deve essere utilizzato dai soggetti che, nel corso del 2016, hanno presentato una o più dichiarazioni integrative oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa.

	Codice tributo	Periodo d'imposta	Errori contabili	Credito
DI1	1	2	di cui (3	4
DI2			,00)	,00
DI3			,00	,00
DI4			,00	,00

Di seguito si evidenziano le informazioni che vanno indicate:

- il codice tributo relativo al credito derivante dalla dichiarazione integrativa;
- l'anno relativo al modello utilizzato per la dichiarazione integrativa;

² a condizione che non siano stati notificati avvisi di accertamento, di liquidazione e bonari e atti di contestazione delle sanzioni e di recupero dei crediti d'imposta

- il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa per i casi di integrazione di “errori contabili di competenza”;
- il credito risultante dalla dichiarazione integrativa (comprensivo di quello di cui al punto precedente).

Se nel 2016 sono state presentate più dichiarazioni integrative relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo per ciascun codice tributo e relativo periodo d'imposta.

L'importo del credito evidenziato nel quadro DI viene prioritariamente destinato a compensare l'eventuale saldo Irpef a debito del 2016 (compensazione verticale).

Qualora sia stato compilato il quadro DI, si evidenzia come nella colonna 1 del quadro RX, l'importo da indicare deve essere preventivamente diminuito del credito indicato in colonna 4 del quadro DI, per ciascuna imposta corrispondente. Se il risultato di tale operazione è negativo la colonna 1 non va compilata.

3. DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ

La legge di stabilità 2016 ripristina la *detassazione* dei premi di produttività per i lavoratori dipendenti.

Origine ed evoluzioni dell'agevolazione

Al fine di introdurre misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, l'articolo 2 del D.L. 93/2008, aveva previsto, dal **1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008**, un'imposta del 10%, sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, applicabile alle somme corrisposte, sino ad un importo massimo di **3.000 euro**, ai lavoratori del settore privato, che nel 2007 avessero percepito un **reddito di lavoro dipendente** non superiore a **30 mila euro**.

Tali somme dovevano riguardare prestazioni di lavoro straordinario o prestazioni di lavoro supplementare effettuate, rispettivamente, da lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale. Inoltre, l'erogazione doveva essere collegata ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa, e, quindi, configurabili come premi di produttività.

L'art. 5 del D.L. 185/2008, aveva disposto che il beneficio fosse prorogato per il **2009**, elevando a **6.000 euro** il limite di importo agevolabile, sempre con esclusivo riferimento al settore privato e per

i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a **35.000 euro**, al lordo delle somme assoggettate nel 2008 all'imposta sostitutiva del 10% di cui all'art. 2 del D.L. n. 93/2008.

L'art. 2, commi 156 e 157 della legge n. 191/2009, confermava, senza modifiche, l'agevolazione anche per il **2010**.

L'art. 53 del D.L. n. 78/2010 ha prorogato l'agevolazione anche per il **2011**. Viene confermato in **6.000 euro** il limite complessivo di importo agevolabile, mentre sono considerati possibili fruitori i titolari di reddito da lavoro dipendente, nel 2010, non superiore a **40.000 euro**.

L'art. 26 del D.L. n. 98/2011 ha confermato senza modifiche l'agevolazione per il **2012**.

L'art. 1, commi 481 e 482 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, prorogava l'agevolazione per il **2013**, riducendo a **2.500 euro** il limite complessivo di importo agevolabile, sempre con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2012, ad euro **40.000 euro**.

Con il D.P.C.M. 19 febbraio 2014, l'agevolazione viene prorogata anche per il **2014**. Viene elevato a **4.000 euro** il limite complessivo di importo agevolabile, mentre sono considerati possibili fruitori i titolari di reddito da lavoro dipendente, nel 2013, non superiore a **40.000 euro**

Per il **2015** l'agevolazione non è stata finanziata e, quindi, è rimasta inattiva.

La legge di stabilità per il 2016

La Circolare n. 28/E del 15/6/2016, in premessa, evidenzia quanto segue: “i commi da 182 a 189 della legge di Stabilità hanno reintrodotto, a decorrere dal 2016, un sistema di tassazione agevolata, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali del 10 per cento per i premi di produttività del settore privato, delineata sulla falsariga delle misure temporanee previste in anni precedenti ma con **importanti elementi di novità**”.

Ambito oggettivo: le retribuzioni agevolabili

La legge di stabilità per il 2016 riserva il beneficio fiscale ai soli premi di risultato, **escludendo** dal regime agevolativo voci retributive quali, a titolo esemplificativo, le **maggiorazioni di retribuzione o gli straordinari**, corrisposti a seguito di un processo di riorganizzazione del lavoro.

L'applicazione del beneficio fiscale all'ammontare complessivo del premio di risultato erogato, prevede che sia stato realizzato l'incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione richiamati dalla norma e che tale incremento possa essere verificato attraverso indicatori numerici definiti dalla stessa contrattazione collettiva.

Si evidenzia come sia prevista l'assoggettabilità ad imposta sostitutiva anche delle “*somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa*”, da intendersi come utili distribuiti ai sensi dell'articolo 2102 del codice civile (partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro in base agli utili netti dell'impresa).

Il presupposto di contratti aziendali o territoriali

L'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro) stabilisce che devono intendersi come contratti collettivi: “i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”.

Il comma 184 dell'articolo 1 della Legge di stabilità per il 2016, stabilisce che le somme e i valori per i quali può applicarsi l'imposta sostitutiva, e, quindi, sia i premi di risultato rispondenti ai criteri definiti dal Decreto sia gli utili da distribuire, devono essere “erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”. La Circolare 28/E/2016 sottolinea come l'espressa menzione dei contratti aziendali o territoriali escluda dall'agevolazione gli elementi retributivi premiali erogati in attuazione di contratti collettivi nazionali di lavoro o di accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro.

Nel contratto trova spazio sia la definizione dei criteri di misurazione degli indici incrementali sia la descrizione degli strumenti e delle modalità di *coinvolgimento paritetico* dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

Ammontare dei premi agevolabili

L'imposta sostitutiva del 10% opera entro il limite di importo complessivo di **2.000 euro** annui lordi, sia per i premi di risultato che per gli utili distribuiti dalle aziende ai dipendenti.

Il limite può essere elevato da 2.000 a **2.500 euro** a condizione che sia stato sottoscritto, secondo le regole contenute nella legge di Stabilità 2016 e nel successivo Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, un contratto collettivo di secondo livello nel quale si prevedano specifiche **forme di partecipazione dei lavoratori**.

4. PRESTAZIONI E SERVIZI DI "WELFARE AZIENDALE"

Si definisce Welfare Aziendale l'insieme delle iniziative che un'azienda assume per incrementare il benessere del lavoratore e della sua famiglia. Trattasi di prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente, in natura o sotto forma di rimborso spese, aventi finalità di rilevanza sociale.

Il comma 190 dell'articolo 1 della **Legge n. 208 del 2015** (Stabilità per il 2016), ha modificato l'articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, consentendo al datore di lavoro di erogare somme, valori e servizi a favore dei lavoratori **in esenzione da contribuzione e imposizione fiscale**.

Il lavoratore beneficia, così, di una **riduzione del cuneo fiscale**, mentre il datore di lavoro, può dedurre le somme ed i valori corrisposti, nella determinazione del suo onere di imposte dirette.

Le modifiche riguardano, principalmente, il comma 2 dell'**articolo 51** del **Tuir**, nel quale vengono sostituite le **lettere f) e f-bis)** ed aggiunta la nuova lettera **f-ter)**.

La nuova lettera f) considera escluse dalla base imponibile Irpef, l'utilizzazione di opere e servizi offerti dal datore di lavoro, riconosciuti volontariamente o sulla base di accordi collettivi o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, alla generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti, al coniuge, figli ed altri familiari di cui all'art.433 c.c. per le finalità di utilità sociale. Prima dell'intervento della Legge di stabilità 2016, l'esenzione era riconosciuta solo qualora la spesa fosse sostenuta dal datore di lavoro volontariamente **e non in adempimento di un vincolo contrattuale**.

Le successive lettere f-bis) e f-ter), invece, prevedono l'esclusione dalla base imponibile di somme, servizi e prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per la fruizione, da parte di coniuge, figli ed altri familiari di cui all'art.433 c.c., dei servizi di **educazione e istruzione** anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa

ad essi connessi, per la **frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali** e per borse di studio, nonché per la **fruizione di servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti** a favore dei medesimi familiari, a prescindere dal fatto che essi siano o meno a carico fiscalmente.

Va sottolineato che la fruizione di tali agevolazioni, è possibile solo se i servizi e le prestazioni di cui sopra siano garantiti alla "generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti". Appare evidente l'intento di incentivare l'inserimento delle misure di welfare tra le materie di contrattazione tra rappresentanze datoriali e dei lavoratori.

5. NUOVO REGIME PER LAVORATORI “IMPATRIATI”

Allo scopo di sostenere e incentivare lo sviluppo economico, scientifico e culturale del Paese, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento tributario una serie di regimi agevolativi in favore delle persone fisiche che decidono di trasferire la propria residenza fiscale in Italia.

Per l'anno d'imposta 2016, risultano operativi:

- il regime di tassazione agevolata per i docenti e ricercatori residenti all'estero che rientrano in Italia (articolo 44, DI 78/2010);
- il regime fiscale di favore per i cosiddetti “contro-esodati” (legge 238/2010);
- il regime speciale per lavoratori “impatriati” (articolo 16, D.lgs. 147/2015).

Tali regimi hanno come presupposto comune, la **necessità che i soggetti agevolati trasferiscano in Italia la propria residenza**, dopo avere mantenuto la residenza fiscale all'estero per un periodo di tempo minimo, variabile a seconda del regime agevolativo.

Ricercatori e docenti

I docenti ed i ricercatori che decidono di svolgere la propria attività (di docenza e ricerca) in Italia, pagano la propria Irpef sul 10% del reddito di lavoro dipendente o autonomo percepito, se soddisfano i requisiti di seguito riportati:

- acquisizione della residenza fiscale in Italia;
- possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;
- essere stati non occasionalmente residenti all'estero;

- aver svolto all'estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università;
- svolgere l'attività di docenza e ricerca in Italia (anche presso pubbliche amministrazioni).

L'agevolazione è applicabile per un massimo di **quattro anni** decorrenti dall'anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia.

Talenti in rientro (cosiddetti contro-esodati)

I cittadini Ue laureati che hanno svolto all'estero un'attività di lavoro dipendente, autonomo o un'attività d'impresa e gli studenti che hanno conseguito all'estero un titolo accademico o una specializzazione post-laurea possono applicare, fino al 2017, il regime di seguito riportato.

I requisiti di accesso sono i seguenti:

- aver risieduto in Italia per almeno ventiquattro mesi antecedentemente l'espatrio;
- essere laureati e
 - aver svolto attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa all'estero per ventiquattro mesi;

oppure

- avere svolto un'attività di studio conseguendo un titolo accademico (laurea o specializzazione post lauream);
- svolgere in Italia attività di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa (anche presso pubbliche amministrazioni);
- acquisire la residenza anagrafica in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività;
- non trasferire nuovamente il proprio domicilio o la propria residenza fuori dall'Italia prima del decorso di **cinque anni**, pena la decadenza dal regime con conseguente recupero dei benefici già fruiti e applicazione di sanzioni e interessi.

Il reddito imponibile è pari al **20% (per le donne)** o al **30% (per gli uomini)** del reddito di lavoro dipendente, autonomo o di impresa prodotto in Italia.

Lavoratori "Impatriati"

Con l'articolo 16, D.lgs. 147/2015, commi 1, 1-bis, 2 e 4 è stato introdotto un nuovo regime agevolativo che limita al **70%** l'imponibilità del reddito di lavoro dipendente corrisposto a lavoratori dotati di specifici requisiti soggettivi, che ne consente il raggruppamento nelle tipologie esposte di seguito.

Manager e lavoratori con elevata qualificazione e specializzazione (comma 1)

I soggetti, anche non laureati, che, a decorrere dal 2016, trasferiscono la residenza in Italia e che soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- non abbiano risieduto in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti;
- svolgano l'attività lavorativa presso un'impresa residente in Italia in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa (non è ammesso il lavoro presso pubbliche amministrazioni);
- prestino l'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano³;
- rivestano ruoli direttivi ovvero siano in possesso di elevata qualificazione o specializzazione⁴;
- si impegnino a permanere in Italia per almeno due anni.

Impatriati in possesso di laurea (comma 2)

³ Requisito che risulta soddisfatto se l'attività lavorativa è prestata in Italia per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco dell'anno.

⁴ A partire dal 2011 l'Istat ha adottato la nuova classificazione delle professioni CP2011, che intende ricondurre tutte le professioni esistenti nel mercato del lavoro all'interno di un numero limitato di raggruppamenti professionali, da utilizzare per comunicare, diffondere e scambiare dati statistici e amministrativi sulle professioni, comparabili a livello internazionale.

La logica utilizzata per aggregare professioni diverse all'interno di un medesimo raggruppamento si basa sul concetto di competenza, visto nella sua duplice dimensione del livello e del campo delle competenze richieste per l'esercizio della professione.

Il livello di competenza è definito in funzione della complessità, dell'estensione dei compiti svolti, del livello di responsabilità e di autonomia decisionale che caratterizza la professione; il campo di competenza coglie, invece, le differenze nei domini settoriali, negli ambiti disciplinari delle conoscenze applicate, nelle attrezzature utilizzate, nei materiali lavorati, nel tipo di bene prodotto o servizio erogato nell'ambito della professione.

L'art. 1, D. Lgs. 108/2012 qualifica come **lavoratori altamente qualificati** coloro che sono inseriti nei seguenti livelli:

- legislatori, imprenditori e alta dirigenza (primo livello);
- professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione (secondo livello);
- professioni tecniche (terzo livello).

L'agevolazione è rivolta solo ai cittadini Ue⁵ che:

- siano in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi;

ovvero

- abbiano svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

Opzione per il regime fiscale dei lavoratori impatriati (comma 4)

I soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso al regime fiscale previsto a favore dei "contro-esodati" (legge 238/2010) che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015, per il 2016 e il 2017, in alternativa alla fruizione, dei benefici indicati dalla legge 238/2010 possono optare per il regime previsto per gli "impatriati", godendo del trattamento di favore sino al 2020.

Si ricorda che le modalità di esercizio dell'opzione sono state definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 marzo 2017.

Vincoli e durata

Tutte le tipologie di beneficiari devono impegnarsi, dopo aver trasferito la residenza fiscale in Italia, a restarvi per almeno due anni e svolgervi attività di lavoro autonomo o dipendente.

Il regime agevolato è applicabile per un massimo di **cinque anni** decorrenti dall'anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia.

6. DOPO DI NOI: AGEVOLAZIONI FISCALI PER DISABILI

La Legge 112/16 (c.d. legge sul "Dopo di noi"), volta a garantire un futuro adeguato alle persone disabili dopo la dipartita dei genitori, dispone alcune agevolazioni fiscali di seguito riportate.

⁵ Dal 2017, possono fruire dell'agevolazione anche i cittadini di Stati extra Ue, con i quali sia in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni fiscali.

L'articolo 5 prevede la detraibilità delle spese sostenute per polizze assicurative finalizzate alla tutela di persone con disabilità grave (detrazione 19%) a decorrere dal periodo d'imposta 2016, su una spesa massima di 750 euro di premi.

L'articolo 6 regola le agevolazioni sui beni conferiti in trust gravati da vincoli di destinazione e fondi speciali in favore di persone con disabilità grave. Le erogazioni liberali a favore di questi enti: sono deducibili del 20% dal reddito complessivo, fino a un tetto di 100 mila euro.

7. SCHOOL BONUS

Il contribuente che effettua una donazione ad un istituto scolastico (statale o paritario), con il fine di realizzare nuove strutture scolastiche, mantenere e potenziare quelle esistenti, matura un credito d'imposta pari al 65% per le erogazioni effettuate nel 2016 e 2017 e del 50% per quelle disposte nel 2018.

L'importo massimo ammesso all'agevolazione fiscale è pari a 100.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. I contribuenti scelgono liberamente la scuola a cui fare la donazione. Tuttavia, la donazione finisce in un apposito fondo del MIUR, che poi la storerà per il 90% alla scuola indicata e per il 10% agli istituti destinatari di erogazioni per cifre inferiori alla media nazionale (per una tutela nei confronti dei territori meno ricchi).

8. BONUS MOBILI

La Legge di Stabilità 2016 ha prorogato fino alla fine del 2016 il "*Bonus mobili ed elettrodomestici*", detrazione del 50% delle spese per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici sostenute da chi ristruttura la casa, ma ha anche introdotto il "*Bonus mobili giovani coppie*", detrazione del 50% sull'acquisto di mobili per le giovani coppie che comprano la prima casa.

Nel primo caso l'importo massimo di spesa detraibile è 10.000 euro, IVA compresa. La quota detraibile è pari al 50% della spesa e la detrazione è ripartita in dieci rate annuali.

L'agevolazione richiede che la data in cui si acquistano i beni sia successiva a quella di inizio dei lavori di ristrutturazione.

Il “*Bonus mobili giovani coppie*” spetta alle coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio⁶ che abbiano costituito nucleo da almeno 3 anni, in cui almeno uno dei due componenti *non abbia superato i 35 anni di età*.

Sono agevolati gli acquisti di mobili (non sono compresi gli elettrodomestici) destinati ad arredare la prima casa acquistata dalla giovane coppia, per un importo massimo di spesa pari a 16.000 euro, IVA compresa. La quota detraibile è pari al 50% della spesa e la detrazione è ripartita in dieci rate annuali.

9. RISTRUTTURAZIONI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Anche per il 2016 il “bonus ristrutturazioni” spetta nella misura maggiorata del 50% (in luogo dell'ordinario 36%) delle spese sostenute, fino all'importo massimo di 96 mila euro per unità immobiliare, anziché i 48 mila euro fissati dalla norma a regime.

Confermata nella misura maggiorata del 65% anche la detrazione per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici.

Nuova tipologia di interventi ammessi all'agevolazione (“bonus domotica”)

Da segnalare che sono ammessi all'agevolazione: l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda e di climatizzazione delle abitazioni.

10. CANONI DI LEASING DI ABITAZIONI PRINCIPALI

La locazione finanziaria (leasing) è un contratto in cui:

- il bene è acquistato dalla società di leasing (concedente) su scelta e indicazione del cliente (utilizzatore);

⁶ Si rammenta come questa precisazione sia in armonia con il mutato scenario giuridico venutosi a creare con l'approvazione della legge n. 76/2016 (c.d. Legge Cirinnà), che estende ai conviventi di fatto molti diritti dei coniugi.

- la società di leasing mette, per un determinato periodo di tempo, a disposizione dell'utilizzatore il bene acquistato, incassando periodicamente dei canoni;
- l'utilizzatore ha la facoltà di acquistare il bene (riscatto), a un prezzo predeterminato alla scadenza del contratto.

A decorrere dal primo gennaio 2016⁷, è detraibile (19%) l'importo dei canoni di leasing pagati in riferimento a **unità immobiliari da destinare ad abitazione principale** entro un anno dalla consegna, spettante ai contribuenti che, alla data di stipula del contratto, avevano un reddito non superiore a 55 mila euro.

L'importo massimo su cui calcolare la detrazione varia a seconda dell'età del beneficiario:

- per gli under 35 importo massimo di 8 mila euro l'anno;
- per i beneficiari con un'età superiore o uguale a 35 anni il limite è di 4 mila euro.

11. ACQUISTO ABITAZIONI AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA

Sconto fiscale per coloro che, nel 2016, hanno acquistato dall'impresa costruttrice un'abitazione di classe energetica A o B: possono detrarre dall'Irpef, fino a concorrenza del suo ammontare, il 50% della relativa Iva pagata, suddividendo il beneficio in 10 rate uguali.

La legge di stabilità per il 2016, all'articolo 1, comma 56, ha introdotto una nuova agevolazione nel settore immobiliare, spettante ai soggetti che acquistano da imprese costruttrici un'abitazione di classe energetica A o B.

Il legislatore ha voluto eliminare, almeno parzialmente, il maggior onere fiscale rappresentato dall'IVA, tributo non detraibile dagli acquirenti privati persone fisiche.

La circolare n. 20/E/2016 chiarisce come il provvedimento vuole “equilibrare il costo degli oneri fiscali delle cessioni di unità immobiliari di tipo abitativo soggette ad IVA rispetto alle medesime operazioni soggette all'imposta di registro.”

Il riconoscimento dell'agevolazione è subordinato alla presenza di determinati requisiti, in relazione:

- al beneficiario, che deve essere un soggetto IRPEF;

⁷ La Legge di Stabilità 2016 ha disciplinato una figura particolare di leasing, nell'ambito della più ampia categoria dei contratti di leasing immobiliare: il leasing immobiliare abitativo, ossia del “contratto di locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale”.

- al soggetto cedente, che deve essere l'impresa costruttrice;
- alla tipologia dell'immobile, che deve essere “a destinazione residenziale”, di classe energetica A o B. La destinazione “abitativa” si evince dalla categoria catastale (quindi, tutti gli immobili di categoria A con esclusione della categoria A/10). Vi sono ricompresi, quindi, anche gli immobili “di lusso” (categorie A/1, A/8 e A/9), per i quali l'agevolazione è più consistente, in quanto l'IVA è applicata nella misura del 22%;
- alla tempistica con cui l'acquisto e il pagamento sono effettuati. L'agevolazione, in presenza degli altri requisiti, spetta quindi se sussistono le condizioni:
 - il rogito per l'acquisto è effettuato nel 2016;
 - l'IVA relativa all'acquisto deve essere pagata nel 2016.